

R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott. Fabio Luongo,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta all'intestato n. di R.G.,
promossa con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. depositato il [REDACTED]

DA

[REDACTED], in qualità di genitrice del defunto
soldato E.I. [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Fiore
TARTAGLIA e dall'avv. dom. [REDACTED], come da procura a margine del
ricorso;

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA (Cod. Fisc. 80425650589), in persona del Ministro in carica,
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, presso i cui Uffici è
domiciliato;

- resistente -

OGGETTO: riconoscimento *status* di "equiparato" alle vittime del dovere e relativi
benefici.

Causa ritenuta in decisione ex art. 429, comma 1 cod. proc. civ. alle seguenti
conclusioni precisate dalla parte ricorrente nell'udienza di discussione orale
del [REDACTED], all'esito della quale si dava lettura del dispositivo:

CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE

IN VIA ISTRUTTORIA: a) acquisire tutta la documentazione matricolare del ricorrente,
nonché tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del presente giudizio, come da
separato indice; b) in subordine, disporre, se del caso, nuovo e definitivo



accertamento medico legale (tramite C.T.U.), in contraddittorio fra le parti, presso organo tecnico terzo ed imparziale - quindi non organi della Sanità militare, in quanto appartenenti al Ministero della Difesa e come tali in conflitto di interesse - al fine di accertare il nesso eziologico tra l'insorgenza dell'infermità tumorale esitata nel decesso e le missioni, caratterizzate dalle suindicate particolari condizioni ambientali ed operative nonché dall'esposizione a particolari condizioni ambientali ed operative nonché dall'esposizione a particolari e specifici fattori di rischio, cui è stato sottoposto il *de cuius*;

c) ACCOGLIERE il presente ricorso e per l'effetto procedere alla disapplicazione

1. del decreto nr. [REDACTED]

con il quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari congedati e della Leva - Il Reparto - Area - Servizio Speciali Benefici Assistenziali ha respinto l'istanza proposta dalla ricorrente, ai fini dell'accertamento e del riconoscimento dei benefici tutti, economici e giuridici, già previsti in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati, nonché loro familiari superstiti, in relazione al compianto figlio [REDACTED] Soldato dell'Esercito Italiano, avvenuto il [REDACTED] 3 per la seguente infermità (causa iniziale) "*Linfoma di Hodgkin*" e per causa intermedia "*sindrome linfoproliferativa post trapianto - aplasia midollare polmonite*", con causa terminale "*omoftoe - trapianto di cellule staminali emopoietiche allogeniche*" e di tutti gli atti presupposti e comunque connessi e conseguenti, ovvero;

2. del parere nr. [REDACTED] con il quale il Comitato di Verifica per le causa di servizio (d'ora in avanti Comitato), nonostante avesse riconosciuto l'infermità suindicata, esitata nel decesso del soldati [REDACTED], come dipendente da causa di servizio, non ne ha ravvisato la riconducibilità alle particolari condizioni ambientali o operative di missione di cui all'art. 6 del D.P.R. 7.7.2006 nr. 243;

3. dell'ulteriore parere nr. [REDACTED] del [REDACTED] con il quale l'anzidetto comitato, in sede di riesame, ha confermato il precedente;

4. del decreto nr. [REDACTED] - posizione n. [REDACTED] datato [REDACTED] inviato con lettera n. [REDACTED] in data [REDACTED] (comunicato alla ricorrente in data [REDACTED]) del Ministero della Difesa - Direzione Generale della



Previdenza militare della Leva e del Collocamento al lavoro dei volontari congedati - I Reparto Area [REDACTED] con il quale è stata respinta l'istanza avanzata dalla sig.ra [REDACTED], tendente ad ottenere il beneficio della speciale elargizione previsto dall'art. 1079, co. 1 del D.P.R. n. 90/2010 (ex D.P.R. n. 37/2009) in relazione all'infermità "Linfoma di Hodgkin" esitata nel decesso del proprio figlio;

5. del parere nr. [REDACTED] emesso nell'adunanza [REDACTED] con il quale il Comitato, nonostante avesse riconosciuto l'infermità suindicata, esitata nel decesso del Soldato [REDACTED] come dipendente da causa di servizio, non ne ha ravvisato la riconducibilità ai particolari fattori di rischio di cui agli artt. 603 e 1907 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66, nonché 1079 e segg.ti del D.P.R. nr. 90/2010;

6. dell'ulteriore parere del Comitato nr. [REDACTED] reso nell'adunanza n. [REDACTED] del [REDACTED] confermativo del precedente;

C) [sic] ACCERTARE E RICONOSCERE il proprio diritto soggettivo perfetto, a vedersi riconosciuti nei confronti del compianto figlio

1. lo status di soggetto "equiparato" alle vittime del dovere, nei confronti del compianto genitore [sic], a causa della dipendenza da causa di servizio delle suindicate infermità in quanto riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1 comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006 e/o a particolari fattori di rischio ex art. 603, 1907 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66;

2. i benefici non ancora riconosciuti quali familiare superstite di soggetto che riveste il predetto status, in particolar modo quelli previsti dalla legge 3 agosto 2004, nr. 206, nonché da quelle estensive anche ai soggetti equiparati, dovendosi provvedere alla:

A. liquidazione della speciale elargizione (a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo), nella misura massima di € 200.000,00 oltre rivalutazione ISTAT in virtù dell'avvenuto decesso e di un'invalidità permanente pari al 100%;

B. sulla scorta della valutazione dell'invalidità permanente di cui sopra, la liquidazione dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di e 500,00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge



23 dicembre 2003, n. 350 (*ex plurimis* Cass. SS.UU. nr. 7761/2017), entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo);

C. riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla legge nr. 206/04, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9.

Il tutto con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore di parte ricorrente del relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria (e/o perequazione automatica per gli assegni vitalizi), decorrenti dalla data di maturazione del rispettivo diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo, quindi alla rifusione delle spese processuali, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come da legge, con clausola di attribuzione al procuratore antistatario.

In caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare la controparte al risarcimento in favore dell'istante dei danni patiti e puniti per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia.

CONCLUSIONI DEL RESISTENTE

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare il ricorso, in quanto infondato per i suesposti motivi e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;

- in via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di dover nominare un consulente tecnico d'ufficio, si chiede di poter nominare un consulente tecnico di parte. Spese, diritti e onorari integralmente rifusi.

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra [REDACTED], nell'agire in qualità di genitrice del defunto soldato dell'Esercito Italiano [REDACTED] ha evocato in giudizio il MINISTERO DELLA DIFESA al fine di veder innanzitutto riconoscere, a favore del compianto figlio, lo *status* di soggetto "equiparato" alle vittime del dovere, in



ragione della dipendenza da causa di servizio del "Linfoma di Hodgkin" che -riscontratogli nel mese di novembre [REDACTED] aveva poi determinato, in data [REDACTED] la morte del predetto militare, assumendo ella che l'infermità in parola fosse comunque riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative della missione internazionale di pace "[REDACTED]" a cui l'[REDACTED] aveva partecipato dal mese di [REDACTED] ai confini del KOSOVO, dopo essersi arruolato il [REDACTED] prolungata, per poi venir chiamato alle armi il [REDACTED] RGT a terr. [REDACTED].

Nell'allegare, infatti, che il soldato [REDACTED] si era trovato ad operare in contesti caratterizzati da un forte inquinamento bellico, ambientale ed atmosferico, anche perché teatro di devastanti bombardamenti, ad essere conseguentemente sottoposto ad una continua tensione emotiva derivante della costante minaccia di attentati, e nel dedurre che i turni operativi effettuati in condizioni climatiche avverse, nonché l'indebolimento delle difese immunitarie a causa dei vaccini somministrati senza il rispetto dei tempi previsti dai protocolli medici, dovevano aver inciso, con ogni evidenza, sulle sue condizioni di salute in termini di gran lunga superiori rispetto a quelli connaturati con il normale svolgimento delle sue funzioni istituzionali, la sig.ra [REDACTED] ha quindi preteso che il resistente MINISTERO (il quale aveva pur ascritto ex D.P.R. n. 461/2001 a causa di servizio l'infermità contratta dal figlio) fosse comunque condannato -previa disapplicazione di tutti gli atti della procedura [REDACTED] parallelamente avviata per il riconoscimento della riconducibilità del "Linfoma di Hodgkin" all'esposizione di nano particelle di metalli pesanti e/o ai maggiori rischi e fatiche indotte dalle straordinarie condizioni operative della missione, anche connesse all'impiego di uranio impoverito- a liquidare in suo favore, quale familiare superstite, i benefici aggiuntivi connessi allo *status* reclamato per il figlio succitato.

Ritualmente costituitosi in giudizio, il MINISTERO DELLA DIFESA ha insistito, invece, per il rigetto del ricorso avverso, eccependo che Decreto n. [REDACTED] del [REDACTED] 2 emesso Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, nel respingere le istanze amministrative di controparte, pervenute rispettivamente in



data [REDACTED] si era doverosamente conformato ai vincolanti pareri del "Comitato di Verifica per le Cause di Servizio" il quale, nel valutare l'esiziale patologia dell' [REDACTED] aveva sì ritenuto quest'ultima come dipendente da causa di servizio -con connessa liquidazione ministeriale dell'equo indennizzo pari ad € 3 [REDACTED] - ma non riconducibile a particolari condizioni ambientali ed operative di missione ai fini del riconoscimento dei diversi benefici di cui al D.P.R. n. 243/2006.

Così riassunte, in estrema sintesi, le coordinate fattuali della *res litigiosa*, il ricorso attoreo deve ritenersi fondato e meritevole di accoglimento, alle condizioni, nei limiti e per i motivi di seguito evidenziati.

Quanto alla giurisdizione ed alla competenza del giudice adito, vale subito rammentare -in assenza, peraltro, di qualsiasi contestazione sul punto e, quindi, a soli fini di completezza espositiva- come, *"in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della Legge n. 266/2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale."* (v., così, *ex multis*, Cass. civ. - Sez. U, Sentenza n. 23300 del 16/11/2016).

Fermo questo, è del pari incontrovertito che il defunto [REDACTED], dal mese di febbraio al mese di [REDACTED], avesse preso parte, in qualità di militare dell'Esercito Italiano, alla missione internazionale di pace [REDACTED]

[REDACTED] Della circostanza, del resto, vi è evidenza documentale negli stessi rapporti informativi in atti, tra cui -in particolare- quello redatto dal Maggiore



[REDACTED] dal quel emerge, infatti, che l' [REDACTED], "... nelle particolari condizioni di servizio e lavorative in cui il Reggimento (Artiglieria Terrestre [REDACTED] - n.d.r.) si trovava ad operare, (aveva) partecipato alla vita lavorativa della Compagnia Comando e Supporto Logistico (venendo impiegato presso la buvette dell'accantonamento), ... (nonché) ai tiri di mantenimento con le armi portatili, (ed aveva) svolto, saltuariamente, i servizi di vigilanza all'accantonamento (medesimo)." (v. doc. 2 nel fascicolo del MINISTERO).

Si dava altresì conto, in quel rapporto, che "gli alloggi erano in struttura in muratura a piano terra. Il pavimento era in cemento privo di mattonelle e, per questo, l'ambiente risultava particolarmente polveroso. Erano presenti le finestre e l'ambiente era riscaldato. Nella stessa struttura erano presenti gli uffici della compagnia. I servizi igienici si trovavano in dei moduli all'esterno degli alloggi." (ibidem). Il rapporto si concludeva, quindi, precisando che "l'artigliere [REDACTED] (aveva) impiegato il munizionamento cal. 5.56 (munizione standard per i fucili d'assalto e mitragliatrici leggere in dotazione alle truppe NATO - n.d.r.) solo in occasione dei tiri di mantenimento con le armi portatili." (ibidem).

Orbene, profilo centrale della controversia qui al vaglio, a ben vedere, pare essere solo quello dell'esatta interpretazione delle fonti normative di riferimento, con specifico riguardo al concetto di "particolari condizioni ambientali od operative" contenuto nell'articolo 1, comma 564, della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), poi successivamente declinato con maggior dettaglio nel D.P.R. n. 243/2006; concetto, questo, che il resistente MINISTERO associa, infatti, a connotati di straordinarietà non riconducibili alla "ordinaria esecuzione dei compiti di istituto" (v. pag. 6 della memoria difensiva dell'Amministrazione), per poi ritenere pienamente coerente l'operato del "Comitato di Verifica per le Cause di Servizio", il quale -per quanto sopra detto- aveva, da un lato, qualificato come dipendente da causa di servizio il "Linfoma di Hodgkin" contratto dall' [REDACTED] nel corso della missione [REDACTED], "... in quanto, dalla documentazione medica e dagli atti allegati, risulta(va)no sussistere, nel tipo di servizio prestato, disagi e strapazzi di particolare rilevanza tali da prevalere su eventuali fattori individuali, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi, quanto meno sotto il profilo



concausale efficiente e determinante ...”, (v., così, il parere n. [REDACTED] nel fascicolo di parte convenuta), ma aveva poi escluso, per il medesimo [REDACTED], la sussistenza delle condizioni necessarie al riconoscimento dello *status* di soggetto equiparato alle vittime del dovere, in asserito difetto -nel suo caso- di *“particolari fattori di rischio quali previsti dagli artt. 603 e 1907 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66, come sostituiti dall’art. 5, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 febbraio 2011, n. 9.* (v., così, l’ulteriore parere n. 3881/2011 sub doc. 5, ibidem).

Si tratta, tuttavia, di soluzione contraddittoria e comunque non condivisibile, la quale si espone ad almeno due rilievi critici, tra loro collegati.

Quanto al primo, deve considerarsi sicuramente ultroneo, nella vicenda di cui trattasi, prendere posizione -anche attraverso ulteriori consulenze medico-legali, per questo, del resto, non disposte nel corso del presente procedimento- circa la sussistenza o meno di una effettiva relazione causale tra la grave patologia tumorale che aveva colpito il soldato [REDACTED] sino a condurlo alla morte, e la partecipazione del medesimo [REDACTED] alla missione “ [REDACTED]”; di un tanto, invero, si trae conferma proprio posizioni assunte dal MINISTERO resistente, che -attingendo alla nozione di *“causa di servizio”* desumibile dall’art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973, secondo cui i fatti di servizio dai quali può dipendere un’infermità o la perdita dell’integrità fisica sono quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio e le infermità o le lesioni, anche in ipotesi di patologie ad eziologia multifattoriale, *“si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”* (v., al riguardo, Cass. civ. - Sez. L, Sentenza n. 12591 del 17/06/2016)- aveva accertato, per l’appunto, l’astratta idoneità di quell’antecedente fattuale (la missione) a produrre l’evento (la malattia ed il decesso), tenuto conto di tutte le altre circostanze eventualmente concorrenti.

Non si comprende, quindi, l’odierna eccezione della difesa erariale, laddove si deduce che *“il servizio svolto fuori area dall’[REDACTED], non solo (aveva) avuto una breve durata poco più di quattro mesi, ma non (aveva) neanche richiesto mansioni operative da parte dello stesso, (poiché) in verità, le missioni a cui (aveva) partecipato il ricorrente (erano) state caratterizzate da intenti umanitari, durante*



le quali lo stesso non (aveva) preso parte ad alcun scontro armato e pertanto non (aveva) mai fatto ricorso a munizionamenti con uranio impoverito.” (v. pag. 10 della memoria difensiva). Si tratta di rilievi tardivi e poco pertinenti, attenendosi ai quali, invero, non potrebbe neppure spiegarsi la riconosciuta causa di servizio.

È, d'altro canto, ampiamente nota -perché trattata da vari lavori scientifici e già da tempo indagata in diverse sedi istituzionali- la problematica identificabile come “*sindrome dei Balcani*”, la quale consiste in una pluralità di possibili patologie di natura prevalentemente neoplastica (e, tra queste, il “*Linfoma di Hodgkin*”), conseguenti all'esposizione dei militari ad agenti patogeni -in specie uranio impoverito- presenti nelle aree teatro di scontri armati durante la guerra dei BALCANI, ove i soldati italiani -proprio come [REDACTED] avevano operato a conflitto terminato in occasione delle diverse missioni di pace svoltesi in BOSNIA-ERZEGOVINA, MACEDONIA e KOSOVO.

Al riguardo, oltre alle sentenze dei giudici di merito che, di tale aspetto, si sono occupati anche sotto il diverso profilo risarcitorio, condannando il MINISTERO della DIFESA per aver colposamente ommesso di adottare tutte le opportune cautele atte a tutelare i propri soldati dalle conseguenze dell'uranio impoverito (v. il copioso repertorio di pronunce sub doc. 22, nn. da 1 a 43 del fascicolo attoreo), vale qui rammentare -in quanto utili ai fini del presente discorso- le indagini svolte da almeno tre commissioni: quella istituita dal Ministro della Difesa “*sull'incidenza di neoplasie maligne tra i militari impiegati in Bosnia e Kosovo*”, insediata con decreto ministeriale della Difesa del 22.12.2000 (c.d. Commissione MANDELLI); quella parlamentare d'inchiesta “*sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale*”, a sua volta istituita con delibera del Senato del 17.11.2004; quella parlamentare d'inchiesta “*sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo*



di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico", istituita sempre con deliberazione del Senato dell'11.10.2006.

Avuto riguardo agli approdi conoscitivi delle ultime due Commissioni parlamentari, nella prima si ammette, pur in termini problematici, che *"almeno una parte dei casi di gravi malattie insorte durante o dopo l'impiego nell'ambito di missioni internazionali di pace siano correlabili all'esposizione a fattori chimici, tossici o radiologici presenti in loco"* (v. Commissione inchiesta Senato 2004, pag. 31, sub doc. 21 n. 19 del fascicolo attoreo); la seconda, poi, si esprime comunque in senso favorevole sul nesso fra patologie e servizio svolto dai militari, ritenendo che, *"... vista la obiettiva sussistenza di fenomeni morbosi anche in riferimento alla operatività di altre concause, legate in tutto o in parte ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi in cui ha operato il personale militare italiano, (...) il verificarsi dell'evento costituisca di per sé elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità"* (v. Commissione inchiesta Senato 2006, pag. 10. sub doc. 21 n. 62, ibidem). Non va dimenticato, in verità, che -diversamente dal processo penale, dove la condanna dell'imputato impone un accertamento della sua responsabilità, sotto il profilo causale, *"oltre il ragionevole dubbio"*- nell'accertamento del nesso eziologico in materia civile vige, invece, la regola della preponderanza dell'evidenza o del *"più probabile che non"* (v. Cass. civ. - Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008).

Sicché, per tutto quanto precede, non può che ribadirsi -anche a fronte della capacità mutageno e teratogeno delle radiazioni ionizzanti, pacificamente riconosciuta dalla letteratura scientifica- l'irrilevanza di ogni eventuale ulteriore discussione sul livello di esposizione del soldato [REDACTED] all'efficacia delle dosi da quest'ultimi assorbite in relazione all'insorgere delle singole patologie, avendo il MINISTERO già risolto la questione con il riscontro della causa di servizio.



Occorre, allora, prendere in considerazione il secondo dei profili critici dianzi esaminati, nella parte in cui l'Amministrazione resistente, attenendosi ai pareri del "Comitato di Verifica per le Cause di Servizio", ha poi negato alla madre dell' [REDACTED] -con motivazione invero assai stringata e difficilmente decifrabile- il riconoscimento del diritto, per quest'ultima, ai benefici previsti dal D.P.R. 243/2006, non ritenendo che le "condizioni ambientali od operative di missione (avessero) esposto il dipendente a particolari fattori di rischio" (v. doc. 5 nel fascicolo del MINISTERO), pur dopo aver appurato, "... nel tipo di servizio prestato (dal medesimo soldato [REDACTED] - n.d.r.), disagi e strapazzi di particolare rilevanza." (v. doc. 4, ibidem). Si tratta, quindi, di riassumere il quadro normativo di riferimento, onde pervenire alla sua corretta esegesi, emendando l'incoerente soluzione ministeriale.

A venire in rilievo è, innanzitutto, l'articolo 1, comma 563, della Legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), il quale ha ampliato le ipotesi in cui i dipendenti pubblici deceduti, o che abbiano riportato lesioni comportanti invalidità permanente nell'espletamento delle funzioni di istituto, sono considerati "vittime del dovere". Il successivo comma 564 ha poi disposto che sono equiparati alle vittime del dovere coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali sia conseguito il decesso, in occasione o a seguito di "missioni di qualunque natura", effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le "particolari condizioni ambientali ed operative".

Ai fini di un'interpretazione sistematica delle disposizioni in parola, si osserva che il comma 562 dello stesso articolo sopra richiamato ha enunciato il principio della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere ed equiparate, come individuate nei citati commi 563 e 564. Il combinato disposto di tali disposizioni, quindi, accedendo ad una nuova e più ampia nozione di vittime del dovere rispetto a quella originariamente prevista dalla legge n. 466/1980, risponde all'esigenza di comprendere tra le vittime e gli equiparati anche soggetti che, in ragione di compiti e funzioni particolari, subiscano eventi lesivi non riconducibili ad atti di violenza; un'esigenza, questa, evidentemente individuata dal Legislatore in considerazione



delle nuove realtà istituzionali e delle specifiche competenza e attività ad esse relative.

Il regolamento di attuazione previsto dal comma 565 dell'art. 1 in questione è stato adottato con il D.P.R. n. 243/2006, che ha disciplinato le modalità applicative delle medesime disposizioni legislative, meglio definendo anche il concetto di "missioni di qualunque natura" e di "particolari condizioni ambientali ed operative", requisiti entrambi necessari ai fini del riconoscimento che qui interessa.

Sul primo di essi, peraltro, non vi è dubbio alcuno -né, in argomento, il MINISTERO ha comunque sollevato obiezioni- circa il fatto che quella denominata [REDACTED] possa tranquillamente ascrivere al predetto concetto di "missione", dovendosi attribuire a tale termine il significato di attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate, visto che il citato comma 564, con il sintagma in oggetto, non può che riferirsi a un'ampia gamma di ipotesi di impiego che hanno riguardo a tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari, nell'area tecnico-operativa come in quella tecnico-industriale, entro o fuori i confini nazionali; ciò, anche in considerazione della definizione fornita dal medesimo D.P.R. 243/2006 all'articolo 1, comma 1 lettera b), ove è precisato che, indipendentemente dagli scopi della missione (operativi, addestrativi o logistici), il requisito richiesto è quello dell'autorizzazione dell'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente, quale presupposto indefettibile dell'impiego del personale militare in qualsiasi attività. (v., così, il parere del Consiglio di Stato n. 2526/2010, su cui si ritornerà a breve).

Maggiormente problematico, invece, appare l'accertamento delle "particolari condizioni ambientali od operative", posto che sono state proprio queste ultime ad essere escluse dal MINISTERO nella vicenda di cui trattasi, sull'assunto -autorevolmente sostenuto anche dalla corte di legittimità- in base al quale, "... perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, (poiché) altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime



del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di «particolari condizioni», che è un concetto aggiuntivo e specifico.» (v., così, Cass. civ. - Sez. U, Sentenza n. 21969 del 21/09/2017).

Nel condividere, in linea di massima, l'assunto sopra richiamato, che si riferiva, peraltro, ad un caso del tutto particolare (un decesso avvenuto nel corso di una esercitazione aerea militare, in difetto di prova circa l'esistenza di un guasto alla strumentazione di navigazione), merita ulteriormente ricordare, tuttavia, come -anche di recente- la stessa suprema corte abbia affermato, proprio con riferimento al concetto di condizioni ambientali ed operative "particolari", che "... *la (sopravvenuta) disposizione regolamentare cit., la quale definisce invece le circostanze come «straordinarie», potrebbe apparire esorbitante dai limiti indicati dal comma 565 dell'art. 1 della l. 266 del 2005, che demandavano alla fonte regolamentare soltanto il compito di disciplinare «i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze» e non di precisare tramite attività definitoria i concetti espressi dalla legge nel comma 564. Pertanto, secondo le stesse SU, la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e pertanto assegnandole un significato corrispondente a quello della legge: la quale, sul punto, va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa «particolare» è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività «generale», id est «normale» in quanto corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse. E' sufficiente, pertanto, un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione.»* (v. Cass. civ. - Sez. U, Sentenza n. 21969 del 21/09/2017). Di talché, ove su ciò si convenga, non potrà neppure negarsi, nel caso di specie, che l'essersi ammalato e l'essere deceduto di "Linfoma di Hodgkin" nel giro di soli tre anni dalla scoperta della patologia tumorale, dopo aver partecipato ad una missione internazionale di pace all'estero, costituisca evento avverso in alcun modo correlabile ai normali rischi a cui può dirsi comunque esposto un militare chiamato ad operare in una zona di conflitto bellico.

Sotto questo profilo, andrà considerato, piuttosto, quanto esposto nel già citato parere n. 2526/2010 reso dal Consiglio di Stato al MINISTERO DELLA DIFESA con



riguardo ai problemi -per molti versi affini a quello qui in discussione- connessi all'insorgenza delle patologie, anche mortali, contratte in servizio e per causa di servizio da personale militare e civile della difesa a seguito di esposizione all'amianto, ivi avendo correttamente sostenuto, l'organo consultivo, che -ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 564 della Legge n. 266/2005- "*... la straordinarietà deve intendersi implicita nella stessa circostanza dell'imbarco su unità navali o del servizio in strutture o mezzi che abbiano comportato esposizione all'amianto presente su tali unità, in quanto il servizio prestato in luoghi in cui erano così diffusamente presenti gli agenti dannosi per la salute ha innegabilmente esposto il soggetto a maggiori pericoli rispetto al servizio in altre, ordinarie condizioni*" (v., per il testo integrale del parere in questione, <http://www.levittimedeldovereditalia.it/files/consiglio-di-stato-adunanza-di-sezione-del-4-maggio-2010.pdf>).

Pare del tutto ragionevole, quindi, sostenere, anche con riferimento alla vicenda del soldato [REDACTED] che la particolarità delle condizioni ambientali od operative in cui quest'ultimo si era venuto a trovare in [REDACTED] risiedesse proprio nell'inquinamento ambientale di quelle aree belliche, anche per la presenza -accertata dalle Commissioni parlamentari e dalle sentenze della magistratura- di polveri di uranio impoverito che venivano a formarsi ed a depositarsi sul terreno per un ampio raggio a seguito dei bombardamenti con munizioni composte da detto materiale, ritornando poi in sospensione per effetto dei venti. Non è casuale, del resto, che l'art. 1079 del D.P.R. n. 90/2010 recante "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*", nella sua versione aggiornata dall'articolo 7, comma 1, lettera c), numero 1), del D.P.R. n. 40/2012, continui tutt'ora a menzionare -nella definizione dei particolari fattori di rischio che consentono l'erogazione dei benefici da riconoscere al personale militare- il caso, appunto, della "*... esposizione e utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, (quando queste abbiano) costituito la causa ovvero*



la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso.”.

Le considerazioni che precedono, quindi, inducono a ritenere accertato ex art. 1, comma 564, della Legge n. 266/2005, per il defunto soldato [REDACTED], lo status di “equiparato” alle vittime del dovere, con conseguente condanna del MINISTERO resistente a riconoscere e liquidare alla ricorrente [REDACTED], quale familiare superstite del predetto militare, i benefici di legge connessi a tale status, che l’art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 243/2006 ha individuato attraverso il richiamo alle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi n. 466/1980, n. 302/1990, n. 407/1998 e loro successive modificazioni, nonché dalla legge n. 206/2004 (v. anche l’art. 1079 del D.P.R. n. 90/2010, recante “*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”). Trattasi, nell’ordine: a) dell’elargizione di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, da corrispondersi nella misura massima di € 200.000,00 oltre accessori di legge, in virtù dell’intervenuto decesso del familiare e dell’invalidità permanente pari al 100% (v. art. 5, comma 1 della Legge n. 206/2004); b) dello speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all’articolo 11 del D.lgs n. 503/1992 e successive modificazioni (v. art. 5, comma 3, ibidem); c) dell’assegno vitalizio non reversibile, aggiornato ad € 500 mensili a norma dell’articolo 4, comma 238, della Legge n. 350/2003 e soggetto anch’esso alla predetta perequazione automatica (v. art. 2, comma 1 della Legge n. 407/1998).

Nulla va invece riconosciuto alla predetta ricorrente -se non limitatamente alle fattispecie di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 206/2004- in relazione alle ulteriori provvidenze di cui agli artt. 2, 3, 4, 6 e 9 (v. le conclusioni a pag. 48 del ricorso), in difetto di allegazione e prova, per queste ultime, dei presupposti fattuali utili alla loro concessione, essendo le stesse sì destinate ai familiari dei deceduti, ma limitatamente al coniuge e ai figli e, solo in mancanza dei predetti, ai genitori, ovvero riguardando assistenza psicologica a carico dello Stato, relativamente alla cui effettiva necessità, però, nulla è stato dedotto dalla sig.ra [REDACTED]



Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e restano comunque integralmente a carico del resistente MINISTERO.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:

- ACCERTA E DICHIARA lo *status* di “equiparato” alle vittime del dovere in capo ad [REDACTED] e, per l’effetto,
- CONDANNA il MINISTERO resistente a riconoscere e liquidare alla ricorrente [REDACTED], quale familiare superstite del predetto [REDACTED] i benefici di legge connessi a tale *status*, così come indicati in motivazione;
- CONDANNA il predetto MINISTERO alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi [REDACTED] compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.

Motivazione nel termine di giorni 60.

Udine, [REDACTED]

IL GIUDICE

dr. Fabio LUONGO

